

(N. 1803)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1956

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 282.000.000 agli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, onde sopperire alle guenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO:

Spese per Congressi nazionali ed internazionali (capitolo n. 54)	L.	10.000.000
(assegnazione urgente ed imprescindibile per l'organizzazione del Congresso internazionale di studi sulla C.E.C.A.).		

MINISTERO DELLE FINANZE:

Spese per il personale giornaliero assunto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per l'espletamento di servizi straordinari di manutenzione del palazzo delle finanze e dei fabbricati sede della Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, nonchè dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato (capitolo n. 279-bis)	»	6.000.000
(assegnazione connessa con la necessità del ricorso a prestazioni salariali della specie suddetta per sopravvenute esigenze inerenti a servizi straordinari di manutenzione dei fabbricati soprspecificati).		

 LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili (capitolo n. 59). L. 3.000.000

(assegnazione urgente ed indifferibile onde assicurare l'organizzazione del terzo Congresso internazionale degli Archivi, di imminente attuazione in Italia).

Spese per il personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67):

paghe (capitolo n. 119- <i>bis</i>)	L.	30.000.000	
oneri previdenziali (capitolo n. 119- <i>ter</i>)	»	5.000.000	
			» 35.000.000

(assegnazioni connesse con la necessità del ricorso a prestazioni salariali per le esigenze straordinarie inerenti ai servizi dell'emigrazione).

MINISTERO DELL'INTERNO:

Assegni a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza (capitolo n. 90) . . . » 100.000.000

(assegnazione indispensabile per assicurare, in relazione ad impreviste esigenze della pubblica assistenza, la corresponsione di sussidi a stabilimenti di pubblica beneficenza operanti, in particolar modo, nelle zone depresse).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquila (capitolo n. 183) » 125.000.000

(assegnazione indispensabile per provvedere alle esigenze in dipendenza del movimento franoso di Vasto).

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE:

Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento di Commissioni (capitolo n. 23) » 3.000.000

(assegnazione urgente ed imprescindibile onde assicurare il funzionamento della Commissione speciale nominata, ai termini dell'articolo 580 del Codice della navigazione, per lo svolgimento dell'inchiesta sulle cause e responsabilità del sinistro occorso alla turbonave *Andrea Doria*).

 L. 282.000.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè per le assegnazioni predette ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse mediante

prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, concernente la prelevazione di lire 282.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 10 novembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 22 giugno 1956, n. 711; 28 giugno 1956, n. 712; 19 luglio 1956, nn. 750 e 751 e 27 luglio 1956, nn. 769 e 771;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, è autorizzata la prelevazione di lire 282.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 54. — Spese per Congressi nazionali, ecc. L. 10.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE:

Capitolo n. 279-bis (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese generali »*). — Paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per l'espletamento di servizi straordinari di manutenzione dei fabbricati sede dei Ministeri delle finanze, del tesoro, e del bilancio, della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nonchè dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. » 6.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Capitolo n. 59. — Congressi, conferenze, ecc. » 3.000.000

Capitolo n. 119-bis (*di nuova istituzione*). — Paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri da assumere con contratto di diritto privato, per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) » 30.000.000

 LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo n. 119-ter (di nuova istituzione). — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti agli operai giornalieri da assumere con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per esigenze relative all'emigrazione L. 5.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO:

Capitolo n. 90. — Assegni a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 100.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

Capitolo n. 183. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. . . » 125.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE:

Capitolo n. 23. — Spese, ecc. per il funzionamento di commissioni » 3.000.000
 L. 282.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1956.

GRONCHI

SEGNI — MEDICI.

Visto, il Guardasigilli: MORO.